CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

(articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996
e articolo 92, comma 3, del regolamento interno)

DISEGNO DI LEGGE 6 novembre 2026, N. 96/XVII

Proponente: Giunta provinciale (per iniziativa del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti)

Titolo: Legge di stabilità provinciale 2027

a cura dei competenti
servizi della Giunta

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Dall'analisi delle ultime dichiarazioni disponibili, risulta che:
- la proroga al 2027 dell'esenzione per i soggetti con imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 30.000 euro comporta una perdita di gettito di circa 55 milioni di euro;
- la proroga al 2027 della detrazione di 246 euro per ciascun figlio a carico comporta una perdita di gettito di circa 6 milioni di euro;
- la proroga al 2027 dell'incremento d'aliquota di 0,50 punti percentuali sulla base imponibile eccedente la soglia di 50.000 euro comporta, invece, un recupero di gettito pari a circa 7,5 milioni di euro.

Complessivamente, quindi, la disposizione comporta una perdita di gettito di euro 53,5 milioni di euro (55 milioni + 6 milioni – 7,5 milioni), che per il meccanismo di versamento di acconti e saldi, impatterà sul bilancio d'esercizio 2028.
Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Il gettito derivante dalla proroga dell'agevolazione viene stimato in 7,5 milioni di euro annui, sulla base della previsione seguente.
In sede di introduzione dello sgravio, era stata stimata una platea di potenziali beneficiari nel 75% dei soggetti passivi IRAP ad aliquota ordinaria, a cui conseguiva, dall'elaborazione delle ultime dichiarazioni disponibili, un potenziale minor gettito di 22,5 milioni di euro. Ipotizzando che la proroga al 2027 possa portare ad una sottoscrizione di contratti migliorativi agevolabili da parte del restante 25% dei soggetti passivi ad aliquota ordinaria, la stima del minor gettito risulta pari a un terzo di 22,5 milioni, cioè 7,5 milioni di euro, che impatteranno, per il meccanismo di versamento in acconti e saldi, sugli esercizi 2028 e 2029.
Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3 - ***Applicazione dell'esenzione per veicoli con potenza fino a 80 kw prevista dall'articolo 2 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La quantificazione del minor gettito è stata effettuata dal gestore dell'Archivio nazionale della tassa automobilistica estraendo dall'archivio l'imposta relativa all'ultimo anno tributario disponibile (2025) delle automobili con potenza non superiore a 80 KW e dei motocicli, considerando un solo veicolo per persona fisica.
Da tale elaborazione è possibile stimare una minore entrata relativa alla tassa auto sul bilancio provinciale, per l'anno 2027, di 21,7 milioni di euro.
Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4 - ***Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relative alla tassa automobilistica provinciale***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
I dati per la quantificazione del minor gettito sono stati acquisiti dal gestore dell'Archivio nazionale della tassa auto prendendo a riferimento la previsione di incasso dell'ultimo anno tributario disponibile (2025) in relazione alle categorie di autoveicoli individuati nella disposizione normativa.
Sulla base di tali dati è possibile stimare una minore entrata relativa alla tassa auto sul bilancio provinciale, per l'anno 2027, di 7,3 milioni di euro
Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE, NONCHÉ DI PERSONALE SCOLASTICO E FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE EQUIPARATE

Art. 5 - ***Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto ricerca nonché del comparto scuola, spesa autorizzata sulle

competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2027 e seguenti.
Altri commi. Nessuno.

Art. 6 - ***Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2028-2030***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
L'articolo in esame prevede lo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, in scadenza il 31 dicembre 2027, per il personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.
Le risorse per il rinnovo contrattuale 2028-2030 sono state quantificate applicando al costo del lavoro complessivo di tutti i comparti di contrattazione provinciale stimato per l'anno 2026 in circa 2,5 miliardi di euro, le seguenti percentuali:
- 2% per il 2028, per una spesa pari ad euro 50 milioni
- 2% ulteriore per il 2029, per una spesa sul 2029 di complessivi euro 100 milioni;
- 2% ulteriore per il 2030, per una spesa sul 2030 e a regime di complessivi euro 150 milioni.
La spesa complessiva, quantificata in 50 milioni di euro sull'anno 2028 e in 100 milioni di euro sull'anno 2029, trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo Rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, pari a 150 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 7 - ***Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Comma 1. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale. Si tratta di una modalità alternativa per l'attivazione delle progressioni verticali.
Comma 2. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale.

Art. 8 - ***Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale.

Art. 9 - ***Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto per espressa disposizione di legge, la relativa spesa deve essere contenuta nei limiti di spesa di personale annualmente stabiliti ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 7/1997.

Art. 10 - Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
L'articolo non comporta alcun impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in relazione alle stime dei pensionamenti nel corso del triennio scolastico 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale, ma i posti dell'organico di diritto non varieranno.
Si prevede la stabilizzazione di circa 80 persone, per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 3,2 milioni di euro.

Art. 11 - Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
L'articolo non comporta alcun impatto finanziario in termini di maggiori oneri e/o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in relazione alle stime dei pensionamenti nel corso del triennio scolastico 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con

personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale, ma i posti dell'organico di diritto non varieranno.
Si prevede la stabilizzazione di circa 50 persone, per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 2,0 milioni di euro.

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
L'articolo prevede un finanziamento aggiuntivo da corrispondere a favore delle associazioni delle scuole dell'infanzia equiparate per il riconoscimento, nell'ambito delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1997, sia di una quota una tantum riferita ad adeguamenti contrattuali arretrati a valere sull'anno scolastico 2026-2027, sia la quota a regime per gli adeguamenti contrattuali a partire dall'anno scolastico 2026-2027.
Il maggiore onere è stato calcolato sulla base di quanto comunicato dalla FPSM - Federazione provinciale scuole materne in merito a quanto doveva ancora essere corrisposto ai propri dipendenti per l'applicazione delle disposizioni contrattuali della Provincia - Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale e sulla base del fatto che tale spesa deve essere riconosciuta anche gli altri due soggetti beneficiari del finanziamento di cui al già citato articolo 48 legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 (Associazione Co.E.S.I. e ASIF Chimelli). In particolare:

- *la quota una tantum quantificata in euro 72.000 di cui: per arretrati circa 50.000 euro per la Federazione provinciale scuole materne e circa 10.600 euro per l'Associazione COESI e l'Asif Chimelli; per la quota settembre - dicembre 2026 circa 11.400 euro;*
- *la quota a regime quantificata in euro 34.000 di cui: circa 28.100 euro per la Federazione provinciale scuole materne e 5.900 euro per l'Associazione COESI e l'Asif Chimelli.*

Pertanto la spesa complessiva, quantificata in euro 106.000 per l'anno 2027 e in euro 34.000 a partire dall'anno 2028, trova copertura nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia - altri soggetti). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, pari a euro 34.000 si provvede con i relativi bilanci provinciali.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E OPERE PUBBLICHE

Art. 13 - Misure per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro

Impatto organizzativo-procedurale
Predisposizione di tutti i provvedimenti necessari al fine di definire i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Impatto finanziario

Comma 1. Al fine di agevolare il reperimento da parte dei lavoratori di un alloggio in prossimità del luogo di lavoro, la Provincia può concedere contributi agli enti senza scopo di lucro destinati all'acquisto e ristrutturazione ovvero alla sola ristrutturazione di immobili, purché tali immobili vengano dati in locazione a lavoratori dipendenti ad un canone moderato, calmierato rispetto ai prezzi di mercato della zona e assicurando che l'ente non realizzi profitto dall'operazione.

Si ipotizza che vengano realizzati 150-200 alloggi disponendo con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979, criteri di priorità d'intervento, una graduazione della misura agevolativa, oltreché fissando un tetto massimo di contributo, volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate.

La spesa autorizzata è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e trova copertura nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) titolo 02 (Spesa in conto capitale) capitolo 612830 (Contributi realizzazione alloggi lavoratori).

Comma 3. Nell'ottica di ridurre il divario esistente tra domanda ed offerta di lavoro e con l'obiettivo, da una parte, di ampliare l'offerta di profili qualificati da inserire nel tessuto produttivo provinciale e, dall'altra, di favorire la permanenza sul territorio provinciale di lavoratori qualificati, con particolare riguardo ai neo laureati, la Provincia, avvalendosi di Agenzia del Lavoro, introduce forme di incentivazione economica attraverso due diverse misure:

- *lettera a). La prima si concretizza in un contributo destinato ai lavoratori qualificati del settore privato (con redditi superiori ad una certa soglia) che trasferiscono e mantengono la residenza sul territorio provinciale. Si ipotizza di riconoscere per tre anni un contributo pari a circa 1/3 dell'IRPEF dovuta, fissando comunque un tetto massimo del contributo medesimo, al fine di agevolare almeno 140 lavoratori qualificati. Il budget disponibile è pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029; i criteri attuativi dovranno essere definiti in modo tale da permettere il rispetto di tale budget finanziario;*
- *lettera b). La seconda misura invece è destinata ai giovani laureati (laureati negli ultimi 12 mesi o giovani di età inferiore ai 35 anni) che lavorano nel settore privato sul territorio provinciale e mantengono ovvero trasferiscono e mantengono la residenza in Provincia di Trento costituendo nuclei familiari indipendenti. L'ipotesi è quella di riconoscere un abbattimento del canone d'affitto entro un importo massimo al fine di agevolare almeno 100 giovani. Il budget disponibile è pari a 0,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029; i criteri attuativi dovranno essere definiti in modo tale da permettere il rispetto di tale budget finanziario.*

Per attivare le misure di cui sopra viene messo a disposizione un budget complessivo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 408001 (Altri interventi di politica del lavoro)

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma autorizza per l'esercizio 2027 una spesa di 400.000 euro per concedere ristori alle imprese locali i cui crediti siano rimasti insoluti a causa del fallimento del conduttore committente di interventi su immobili di Trentino Sviluppo S.p.a. Per la quantificazione del volume di risorse da destinare al presente intervento si è preso a riferimento il volume complessivo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare di Trentino Sviluppo, pari a circa 5 milioni di euro all'anno. Poiché la quasi totalità degli interventi è gestita direttamente dalla società pubblica e solo una minima parte viene affidata autonomamente dai conduttori a manutentori e artigiani locali, la stima della spesa di 400.000 euro, che corrisponde all'8 per cento del volume totale annuo delle manutenzioni, è ritenuta congrua per coprire l'incidenza statistica dei crediti insoluti derivanti da tali gestioni residuali verificatisi negli ultimi anni. Si tratta infatti di una fattispecie circoscritta a situazioni particolari - insoluti conseguenti a crisi aziendali sfociate in fallimenti - che si verificano in rarissimi casi.
Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) titolo 02 (Spesa in conto capitale) capitolo 615605 (Assegnazioni investimenti Trentino Sviluppo spa).

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto la modalità di agevolazione di cui alla lettera a) quater della L.P. n. 35 del 1988 viene estesa anche agli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 4, comma 1 della medesima legge, (realizzazione di impianti per la produzione di neve artificiale, ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti, realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico). Tale modalità si pone in alternativa agli aiuti di cui alla lettera a) risultando quindi ricompresa nel budget di spesa annualmente destinato al sostegno degli investimenti realizzati dalle imprese esercenti impianti a fune e piste da sci.
Inoltre, considerato il limite massimo dell'aiuto previsto per la fattispecie dall'articolo 55, comma 12 del Regolamento UE n. 651/2014 (2,2 milioni di euro), i contributi relativi ad investimenti di spesa a partire da 2,75 milioni di euro avrebbero una misura di aiuto progressivamente ridotta dall'80% a scendere. Si rileva altresì come la simulazione effettuata applicando alle concessioni dell'anno 2025 la misura alternativa introdotta con il presente articolo (80% - tetto massimo di aiuto 2,2 milioni di euro), abbia evidenziato una spesa inferiore rispetto a quella sostenuta con l'attuale misura di legge (14 milioni contro 25 milioni), ciò a significare che il limite massimo di 2,2 milioni per gli

investimenti a partire da 2,75 milioni genera un risparmio sufficiente per coprire la maggiore spesa che si sosterrebbe per gli investimenti di minore entità.

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Con riferimento all'impatto finanziario derivante dall'applicazione della norma in esame si evidenzia quanto segue. Per quanto riguarda la Provincia - art. 35 comma 6 bis - si prospetta una situazione legata alla rinegoziazione per caro materiali analoga a quella degli anni precedenti. Infatti, anche se il prezzo di qualche materiale ha avuto una leggera contrazione rispetto alle punte dell'anno 2022, la situazione media generale dei prezzi dei materiali da costruzione resta comunque in linea con quella degli ultimi anni. Considerato che sono in corso rilevanti interventi che si protrarranno nell'anno 2027, sulla base dell'utilizzo del fondo degli anni precedenti si ritiene attendibile una stima di circa 10 milioni di euro quale quantificazione del fondo da finalizzare ai maggiori oneri conseguenti al caro materiali riferiti ad opere della Provincia per l'anno 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 953116 (Fondo spese caro materiali).
Per quanto riguarda gli enti locali – art. 35 comma 6 ter -, si ritiene che non sia necessario rifinanziare lo specifico fondo, in quanto si stima che le risorse tutt'ora disponibili siano sufficienti per dare copertura alle eventuali domande di finanziamento, nella considerazione dell'esiguo numero di richieste pervenute nel corso degli ultimi anni.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 39 undecies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Al fine di supportare adeguatamente dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario straordinario individuato dalla Giunta provinciale per la realizzazione del polo ospedaliero universitario, viene istituita un'Agenzia provinciale dotata di autonomia amministrativa e contabile in grado di svolgere le attività connesse alla realizzazione del progetto di cui sopra.
La possibilità di articolare l'Agenzia in più servizi, in deroga al numero massimo di strutture e di dirigenti fissati dalla normativa di riferimento, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, per espressa disposizione, la decisione in merito deve tenere conto dei limiti di spesa definiti dall'art. 63 della legge provinciale 7/79 entro i quali la relativa spesa deve trovare spazio.

Per garantire il funzionamento della suddetta Agenzia, la Provincia assegna delle risorse, quantificate complessivamente in circa 35 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 riconducibili alle seguenti tipologie di spesa: organi collegiali, circa 17.000 euro all'anno; spese per l'acquisto e la gestione di servizi informatici, circa 6.000 euro all'anno; spese varie (cancelleria, tesoreria, postali) circa 12.000 euro all'anno.
Tale spesa per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, trova copertura per nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) titolo 01 (Spesa corrente) capitolo 152170 (Funzionamento Agenzia realizzazione polo ospedaliero). Per gli anni successivi alla copertura degli oneri a regime pari a euro 35.000, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE, FAMILIARI E CULTURALI

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La Provincia, al fine di promuovere un'assistenza sanitaria di qualità e di favorirne la permanenza duratura sul territorio provinciale, introduce un incentivo per finanziare la formazione clinica e pratica avanzata di professionisti di area sanitaria (medici, infermieri e altre professioni sanitarie) dipendenti di ASUIT e medici di medicina generale convenzionati a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, con un contributo fino alla misura massima di 10.000 euro ciascuno volto a coprire le spese di mantenimento durante lo svolgimento del periodo di formazione ovvero per dimostrare il reddito minimo previsto eventualmente dalla struttura o dallo Stato per l'accesso al percorso di formazione. I beneficiari di tale contributo avranno l'obbligo di prestare servizio nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo massimo di cinque anni.
Con deliberazione della Giunta provinciale sarà dettata la disciplina attuativa che, ai sensi del comma 2 della legge provinciale 7/1979 - legge di contabilità -, dovrà contenere criteri d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate. In particolare saranno definiti i requisiti dei beneficiari, anche prevedendo il possesso di determinati titoli di studio, e i criteri per la concessione dell'incentivo, anche limitandosi a determinati percorsi formativi svolti all'estero.
Considerata l'entità massima del contributo da parametrizzare in relazione alla durata del percorso, tenuto conto della platea dei potenziali beneficiari e dell'attivazione della misura anche attraverso procedure di selezione che privilegino la valorizzazione di percorsi particolarmente qualificanti si ritiene congrua la messa a disposizione di un budget di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

La spesa trova copertura nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) programma 04 (Istruzione universitaria) titolo 1 (Spese correnti) capitolo 441000-004 (Formazione aggiornamento in ambito sanitario).

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Commi 1 e 2.
Al fine di garantire un ulteriore supporto alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi e conciliativi per la prima infanzia, la norma interviene con due distinte misure:

- *da una parte (comma 1- articolo 10 quater comma 1) estende la misura già introdotta per la riduzione o l'azzeramento delle tariffe a carico delle famiglie per il primo e secondo figlio, a tutti i figli appartenenti al nucleo familiare (ad eccezione dei terzi figli che beneficiano dello specifico bonus);*
  Considerando che la coorte dei terzi figli (e superiori) è composta da circa 170 bambini e che di questi circa il 40% usufruiscono dei servizi per la prima infanzia, ipotizzando di corrispondere un contributo massimo di circa 2.500 euro all'anno per tutti i 3 anni di frequenza dei figli, la spesa complessiva per la misura in esame si attesta attorno ai 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
- *dall'altra (comma 2 - articolo 1 quater comma 4) il medesimo contributo è concesso anche in favore dei nuclei familiari che trasferiscono la residenza sul territorio provinciale per motivi di lavoro. In questo caso, partendo dal dato relativo al saldo migratorio delle donne fertili nel triennio che si attesta attorno ai 500 soggetti e ipotizzando anche in questo caso che circa un 40% di queste usufruiscano dei servizi per la prima infanzia con un contributo massimo annuale pari a 2.500 euro, la spesa per tale misura si attesta in circa 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.*

La spesa complessiva è pertanto quantificata in 1 milione di euro e trova copertura per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 5 (Interventi per le famiglie) titolo 01 (Spesa corrente) capitolo 402601(Assegno Unico famiglie). Per gli anni successivi alla copertura degli oneri a regime pari a 1 milione di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 3.
Il comma non ha impatto finanziario aggiuntivo sulla finanza provinciale in quanto dispone che la quota incrementale dell'assegno di natalità sia riconosciuta in ogni caso solo fino al 31 dicembre 2026.

Art. 20 - Integrazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Al fine di promuovere le iniziative necessarie per la valorizzazione della memoria della catastrofe del 19 luglio 1985, viene messo a disposizione della Fondazione Museo storico del Trentino un budget pari a 20 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) titolo 1 (spese correnti) capitolo 353230-002 (Museo Storico - Contributi per particolari iniziative).

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONE FINALI

Art. 21 - Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

Art. 23 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Con l'articolo in esame si dà attuazione all'articolo 73 del D.Lgs 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguarda l'acquisizione di beni e servizi per le quali risultano già stanziate le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026, come indicato nello stesso elenco.

Art. 24 - Entrata in vigore